

REGOLARIZZAZIONE “AGEVOLATA” DELLE VIOLAZIONI FORMALI E INVIO CORRISPETTIVI PER ATTIVITÀ CON CHIUSURA OLTRE LA MEZZANOTTE



RIFERIMENTI

- Art. 1, commi da 166 a 173, Legge n. 197/2022
- Provvedimento Agenzia Entrate 30.1.2023
- Circolare Agenzia Entrate 27.1.2023, n. 2/E
- Risoluzione Agenzia Entrate 14.2.2023, n. 6/E
- Art. 2, D.Lgs. n. 127/2015
- D.L. n. 34 del 2023 (Decreto Bollette)

+39.0541.626348
 info@studiotorroni.com
 Via Emilia n. 3009
 Santarcangelo (RN)

REGOLARIZZAZIONE “AGEVOLATA” DELLE VIOLAZIONI FORMALI

Nell'ambito della c.d. “**tregua fiscale**” introdotta dalla Finanziaria 2023 è prevista la **regolarizzazione di irregolarità, infrazioni ed inosservanze di obblighi / adempimenti di natura formale** commesse fino al **31.10.2022** e non rilevanti sulla determinazione della base imponibile IRPEF/IRES/IRAP/IVA e sul versamento dei tributi.

La regolarizzazione richiede il **versamento di € 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni**, da corrispondere in **unica soluzione o con 2 rate entro i nuovi termini differiti al 31.10.2023**, così come disposto dalla proroga contenuta nel c.d. “Decreto Bollette”, recentemente approvato e pubblicato sulla G.U.

Le violazioni connesse alla fatturazione/corrispettivi giornalieri possono avere natura formale o sostanziale a seconda che non abbiano/abbiano inciso sulla liquidazione dell'IVA/determinazione del reddito.

La tardiva emissione delle fatture si configura:

- per le **fatture immediate**, se sono emesse (inviata a SdI) **oltre 12 giorni** dal momento di effettuazione dell'operazione;
- per le **fatture differite**, se sono emesse (inviata a SdI) **oltre il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione dell'operazione.

Con riferimento ai **corrispettivi giornalieri**, la tardività si realizza qualora siano inviati **oltre 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione**.

Come confermato dall'Agenzia nella citata Circolare n. 6/E, la **violazione** ha natura **formale** qualora:

- la **fattura** emessa tardivamente sia stata comunque **inclusa nella liquidazione IVA del periodo di riferimento**, con relativo versamento dell'imposta;
- il **corrispettivo** non inviato/inviato tardivamente sia stato correttamente memorizzato e **incluso nella liquidazione IVA del periodo di riferimento**.

NOTA BENE:

Recentemente abbiamo assistito all'invio da parte dell'Agenzia delle Entrate di comunicazioni richiedenti la regolarizzazione di queste presunte irregolarità; si consiglia, pertanto, di **monitorare con attenzione l'emissione e l'effettivo invio a SDI di fatture e corrispettivi** e, nel caso di disservizi, di **conservare ogni documentazione utile a giustificare eventuali impedimenti all'Agenzia delle Entrate**.

REGOLARIZZAZIONE “AGEVOLATA” DELLE VIOLAZIONI FORMALI E INVIO CORRISPETTIVI PER ATTIVITÀ CON CHIUSURA OLTRE LA MEZZANOTTE

INVIO CORRISPETTIVI PER ATTIVITÀ CON CHIUSURA OLTRE LA MEZZANOTTE

Con riferimento al corretto **invio dei corrispettivi giornalieri un registratore telematico (RT)/server RT**, previsto a carico dei commercianti al minuto e soggetti ad essi assimilati dall'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che, come indicato nelle Specifiche tecniche relative all'adempimento in esame, **in caso di esercizio di un'attività conorario di chiusura oltre la mezzanotte del giorno di apertura (ad esempio, bar / ristorante con orario 18.00 - 2.00), è opportuno provvedere ad una “prima chiusura di cassa” entro la mezzanotte**, in modo tale che il sistema “attribuisca” ai corrispettivi oggetto di invio la data della giornata e non la data del giorno successivo (in cui si effettua l'operazione di chiusura del RT, al termine effettivo dell'attività).

In merito si rammenta, infatti, che:

- la **memorizzazione** dei corrispettivi avviene/va effettuata al **momento di effettuazione dell'operazione/emissione** del documento commerciale;
- la **trasmissione** dei dati va effettuata, **con riferimento ai corrispettivi di ciascuna giornata, entro 12 giorni** dalla data di elaborazione del file xml contenente i dati relativi ai corrispettivi della giornata.

E' opportuno **provvedere ad una “prima chiusura” del RT entro la mezzanotte**, in modo che i corrispettivi relativi alla giornata siano correttamente “imputati” alla stessa, al fine di determinare correttamente la liquidazione periodica dell'IVA, soprattutto relativamente ai giorni di fine periodo di liquidazione. In merito le Specifiche tecniche precisano infatti che:

“in caso di chiusura di cassa oltre le ore 24 del giorno di apertura, al fine di una corretta imputazione dei dati dei corrispettivi e liquidazione IVA – soprattutto con riferimento ai giorni a cavallo del periodo di liquidazione – sarà quindi utile effettuare una prima chiusura di cassa entro le ore 24 del giorno di apertura”.

Lo Studio ed il suo Team Fiscale rimangono a disposizione per ulteriori approfondimenti o richiesta di informazioni.

Cordiali saluti